



Allegato "C" al n. 5118 di Repertorio e al n. 4573 di Raccolta-----

-----STATUTO-----

---dell'Associazione "ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE Ente terzo---
-----Settore" costituita in data 27 luglio 1987-----

Articolo 1) COSTITUZIONE - SEDE - DURATA-----

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro "ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE Ente Terzo Settore", in forma abbreviata "ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE ETS", con sede in Comune di Firenze (FI), alla via Adriani n. 27/29, in proseguo anche solo l'"Associazione".-----

Essa e retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.----

Le variazioni dell'indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.-----

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).-----

Articolo 2) SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI-----

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:-----

a) educazione, istruzione e formazione professionale anche ai sensi della legge 53/2003 nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs. 117/2017;-----

c) la gestione di un'Accademia Musicale, adeguata alla sentita esigenza di avviamento allo studio della musica e delle discipline attinenti le arti e spettacolo, per incentivare la formazione in tal senso soprattutto dei giovani e dei ragazzi, con scopi anche professionali;-----

d) la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli ed iniziative musicali di arte e spettacolo, anche in collaborazione con altre associazioni ed Istituzioni Italiane e straniere; con particolare riferimento agli Enti Locali, quali i Consigli di Quartiere, i Comuni, le Province e le Regioni;-----

e) ogni attività diretta alla diffusione dell'educazione musicale, artistica e di spettacolo, a tutti i livelli.-----

L'Associazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale agli scopi sociali, le seguenti ulteriori attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nel proseguo anche solo il CTS):-----

- produzione e commercializzazione di produzioni di natura audio-visiva su supporto magnetico o digitale;-----

- attivazione di canali telematici per la diffusione dell'attività e della cultura musicale;-----

- produzione e commercializzazione di eventi artistici di qualsivoglia genere;-----

- studio delle interazioni interdisciplinari della musica;-----

- studio dell'interazione dell'attività musicale con l'attività psico-fisica.-----

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi di natura non corrispettiva, e a mezzo del cosiddetto "fund raising".-----

Articolo 3) ASSOCIATI-----

Sono "associati": i fondatori dell'associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.-----

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazioni fra le persone. Gli associati sono tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali contribuire alle necessità economiche dell'associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo amministrativo.-----

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia ed estratti a spese dell'Associazione.-----

Articolo 4) VOLONTARI-----

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di volontari.-----

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti promossi dall'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a titolo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.-----

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.-----

Articolo 5) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI-----

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'organo amministrativo mediante istanza che contenga oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.-----

Sull'istanza si pronuncia l'organo amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.-----

In esito all'ammissione, il richiedente viene iscritto nel libro degli associati. Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà, entro 60 (sessanta) giorni, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati nella prima adunanza successiva.-----

Articolo 6) RECESSO ED ESCLUSIONE-----

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione, dandone comunicazione all'organo amministrativo ----- con congruo anticipo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso che ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo del versamento della quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo. In ogni caso, non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.-----

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti

dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il versamento della quota annuale entro il termine stabilito dall'organo amministrativo, può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo di amministrazione; contro detta deliberazione è possibile fare ricorso all'assemblea.-----

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione, l'associato può essere riammesso.-----

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.-----

Articolo 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Sono organi dell'Associazione-----

a) l'Assemblea degli associati-----

b) l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo-----

c) il Presidente-----

d) l'organo di controllo.-----

Nei casi previsti dalla legge, viene nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.-----

Articolo 8) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI-----

A) Funzioni-----

L'assemblea degli associati:-----

- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;-----
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto-----
- approva i regolamenti-----
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione-----
- delibera sulle impugnazioni delle deliberazioni dell'organo di amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;-----
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dal presente statuto.-----

B) Convocazione-----

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.-----

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.-----

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.-----

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o

successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.-----

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.-----

C) Diritto di voto-----

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.-----

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.-----

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.-----

Il voto si esercita in modo palese.-----

D) Svolgimento-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.-----

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.-----

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.-----

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:-----

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.-----

E) Maggioranze-----

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.-----

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

	I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:----- - onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;----- - professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;----- - indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.----- Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.----- Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.----- Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.----- La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.----- C) Funzionamento----- Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.----- La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.----- Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.----- Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.----- Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.----- Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:----- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;----- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;----- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.----- Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.----- Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.----- D) Doveri dell'ufficio-----	
	6	

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.-----

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.-----

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.-----

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.-----

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.-----

Art. 10) PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE-----

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.-----

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.-----

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.-----

Articolo 11) ORGANO DI CONTROLLO-----

A) Funzioni-----

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.-----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.-----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.-----

B) Composizione-----

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.-----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.-----

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.-----

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.-----

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.-----

Articolo 12) REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.-----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

Articolo 13) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE-----

A) Composizione-----

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.-----

Si compone di:-----

a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.-----

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.-----

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;-----

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.-----

B) Funzione-----

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.-----

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.-----

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:-----

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;-----

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;-----

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;-----

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;-----

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.-----

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare-----

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.-----

Articolo 14) BILANCIO-----

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi e termini di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.-----

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.-----

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.-----

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.-----

Articolo 15) DEVOLUZIONE-----

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati secondo con delibera dell'organo sociale competente, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.-----

F.to: Lucia De Caro; Rosario Caliuolo Notaio (Sigillo)-----

Io sottoscritto dott. Rosario CALIULO, Notaio in Montelupo Fiorentino,
con studio in piazza dell'Unione Europea n. 53, iscritto nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia,

CERTIFICO

che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82.

Montelupo Fiorentino, 10 gennaio 2022.

Notaio Rosario CALIULO.